

Fiscalità internazionale

Accordo fiscale Italia-Svizzera: riprende il dialogo

Sulla base di quanto affermato negli ultimi giorni ad agenzie di stampa da esponenti del Governo italiano e di quello elvetico, l'obiettivo è riavviare i negoziati tra i due Stati, finalizzati alla conclusione di un'intesa fiscale coerente con le azioni di contrasto all'evasione e alla frode fiscale internazionale intraprese dalla Commissione europea.

di Salvatore Mattia, Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners

Gli accordi Italia-Svizzera in ambito fiscale

Nel corso del 2012, il Governo elvetico ha sottoscritto con Germania, Regno Unito e Austria accordi che disciplinano la tassazione a cui sono assoggettati gli interessi da risparmio percepiti dai cittadini tedeschi, britannici e austriaci, corrisposti dagli istituti di credito svizzeri; essi comprendono misure dirette a garantire siffatta imposizione in conformità alla legislazione dello Stato di residenza del beneficiario.

Secondo un'agenzia Reuters del 16 febbraio 2012, il Consiglio federale svizzero, in risposta ad un'interpellanza da parte del parlamentare ticinese, Lorenzo Quadri, ha affermato la possibilità di concludere un accordo fiscale con l'Italia sul modello di quanto negoziato con Germania e Regno Unito (in quella data non era stato ancora sottoscritto l'accordo con l'Austria), nonostante già nel dicembre 2011, il Governo italiano aveva sollevato qualche dubbio sui negoziati, ritenendo che il modello di accordo fiscale proposto dalla Svizzera non fosse in linea con gli standard OCSE in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni.

In data 5 marzo 2012, infatti, il Commissario europeo Algirda Šemeta, in una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia danese, Ms Vestager, ha ribadito che gli Stati membri dovrebbero "astenersi" dal sottoscrivere accordi con Svizzera (o altri Paesi terzi) aventi ad oggetto tematiche già regolamentate a livello comunitario.

A seguito di alcune modifiche degli accordi con Germania e Regno Unito introdotte dai Protocolli sottoscritti dalla Svizzera, rispettivamente in data 5 aprile 2012 e 20 marzo 2012, il Commissario europeo Algirda Šemeta, ha affermato che gli accordi modificati sono conformi al diritto comunitario, affermando che "these revised agreements are in full compliance with EU law and the work on these agreements demonstrated what is possible with cooperation".

A seguito di tali dichiarazioni, Svizzera e Italia hanno avviato dei negoziati finalizzati alla conclusione di un'intesa tra i due Paesi, i quali sono stati interrotti diverse volte nel corso dell'anno non giungendo pertanto ad alcun accordo definitivo.

Come dichiarato ad un'agenzia di stampa elvetica, in data 10 luglio 2013, da Mario Tuor, portavoce della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali del Governo svizzero, Italia e Svizzera hanno riavviato i contatti per raggiungere un'intesa fiscale: a tal fine, i due Stati si incontreranno con lo scopo di affrontare una serie di temi di carattere fiscale tra i quali "un accordo per un'imposta liberatoria, un'intesa sulla doppia imposizione secondo gli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la tassazione dei frontalieri".

Nel corso degli ultimi giorni, anche alcuni esponenti del Governo italiano hanno espresso pubblicamente la volontà di riavviare la trattativa con la Svizzera, nell'ambito degli interventi diretti a contrastare l'evasione fiscale internazionale.

I cd. "Accordi Rubik" stipulati dalla Svizzera

Il Consiglio federale svizzero, a seguito di un'iniziativa avviata dall'Associazione dei banchieri svizzeri nel 2010, ha elaborato la cd. "strategia della piazza finanziaria 2015" (di seguito, "la strategia finanziaria svizzera") secondo la quale la Svizzera, al fine di ottimizzare l'accesso al mercato in un'ottica di crescita finanziaria, non accetterà fondi non tassati provenienti da Paesi esteri.

La strategia finanziaria svizzera si basa sui seguenti quattro pilastri:

- regolarizzazione come strumento per creare e rafforzare la fiducia della clientela estera nei confronti della certezza del diritto svizzero e del dovere di lealtà dei banchieri svizzeri: la

regolarizzazione dei beni patrimoniali, finora non dichiarati, rappresenta il punto centrale di ogni soluzione futura con i Paesi esteri;

- in futuro, le banche svizzere si concentreranno sull'acquisizione e la gestione di **patrimoni dichiarati al Fisco**;

- importanza della **tutela della sfera privata**: la strategia finanziaria svizzera preserva il ruolo preminente della tutela della sfera privata in seno al diritto svizzero e consente di combattere o prevenire ogni reato di natura fiscale. L'Associazione dei banchieri svizzeri si oppone allo scambio di informazioni automatico e ha sviluppato, quale alternativa equivalente, una soluzione globale fondata su un'imposta liberatoria;

- al fine di rafforzare la capacità concorrenziale della piazza finanziaria svizzera in un'ottica internazionale, come contropartita per l'imposta liberatoria, è necessario ottimizzare l'accesso al mercato per i servizi finanziari della Svizzera e **abbattere le discriminazioni** esistenti.

Sulla base di tale strategia, in **alternativa allo scambio di informazioni automatico**, le autorità elvetiche propongono l'imposizione dei redditi da risparmio di cittadini esteri mediante l'introduzione di un'**imposta liberatoria**.

Nell'ambito di tale strategia, la Svizzera ha sottoscritto **tre accordi bilaterali con Germania, Regno Unito e Austria**, aventi ad oggetto l'imposizione dei redditi da risparmio corrisposti dagli istituti di credito svizzeri a cittadini tedeschi, britannici e austriaci.

L'applicazione dei suddetti accordi comporta che gli istituti finanziari svizzeri riscuotono l'imposta liberatoria sui patrimoni esistenti e sui futuri redditi di capitale dei cittadini austriaci, britannici e tedeschi. Tale imposta viene quindi trasmessa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale versa successivamente l'importo alle autorità fiscali dei rispettivi Stati interessati.

In tal modo, la sfera privata dei clienti bancari rimane tutelata, e allo stesso tempo, le autorità fiscali degli Stati esteri ottengono il pagamento delle imposte.

Mentre gli accordi con Austria e Regno Unito sono entrati in vigore a partire dal **1° gennaio 2013** (il Regno Unito ha già ricevuto un pagamento da parte delle autorità svizzere di circa 340 milioni di sterline), **l'accordo tra Germania e Svizzera è stato respinto dal Parlamento tedesco**.

Inoltre, è opportuno sottolineare che, in data 11 luglio 2013, la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf e il Ministro francese dell'Economia e delle Finanze Pierre Moscovici hanno avviato a Parigi un dialogo "su questioni bilaterali aperte in ambito finanziario e fiscale".

Entrambi i Ministri hanno convenuto di istituire un gruppo di lavoro comune (che riprenderà i lavori nel mese di settembre) che affronti questioni fiscali quali ad esempio l'assistenza amministrativa in materia fiscale e la regolarizzazione di redditi e capitali non dichiarati in passato.

Nel corso dell'incontro è stata firmata anche la nuova **Convenzione franco-svizzera** diretta a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni, la quale in conformità con i principi del diritto tributario internazionale, entrerà in vigore dopo che il testo sarà stato approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati.

Lo scambio di informazioni automatico: il contesto internazionale

Nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione e alla frode fiscale internazionale, in data 22 maggio 2013, il Consiglio europeo ha evidenziato come sia necessario promuovere lo **scambio di informazioni come standard generale a livello internazionale**.

A tal proposito, il Consiglio ha sottolineato la necessità di:

- ampliare lo scambio automatico di informazioni a livello comunitario e internazionale;

- rafforzare la cooperazione amministrativa: la direttiva n. 2011/16/UE stabilisce nuove forme e procedure in relazione alla cooperazione amministrativa tra Stati membri per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali nel settore fiscale e prevede lo scambio di informazioni automatico tra gli Stati membri;

- avviare i negoziati per la revisione degli accordi con i Paesi terzi (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco) in materia di tassazione dei redditi da risparmio, al fine di introdurre - anche in tali accordi - il principio dello scambio automatico delle informazioni. Inoltre, il Consiglio europeo auspica l'approvazione, entro la fine del 2013, della proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio (direttiva n. 2003/48/CE), che mira ad estenderne il campo di

applicazione al fine di includere non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti.

A tal proposito, è opportuno sottolineare l'iniziativa di Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, (a cui si sono successivamente associati Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia), intesa ad avviare un progetto pilota per lo scambio di informazioni sui risparmi dei soggetti non residenti, sul modello degli accordi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) stipulati con l'Amministrazione statunitense.

La disciplina FATCA ha l'obiettivo di assicurare la tax compliance transfrontaliera e rendere effettiva la trasparenza fiscale nei rapporti tra le Amministrazioni finanziarie coinvolte.

Inoltre, in data 12 giugno 2013, la Commissione europea ha proposto di ampliare l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie previsto dalla direttiva n. 2011/16/UE, includendo, tra i redditi per i quali sarà necessaria la comunicazione delle informazioni, i dividendi, le plusvalenze, gli altri redditi finanziari e i saldi dei conti correnti.

Si rammenta come, l'art. 8 della suddetta direttiva, prevede lo scambio automatico delle informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, relative a specifiche categorie di reddito e di capitale, quali redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari.

Copyright © - Riproduzione riservata